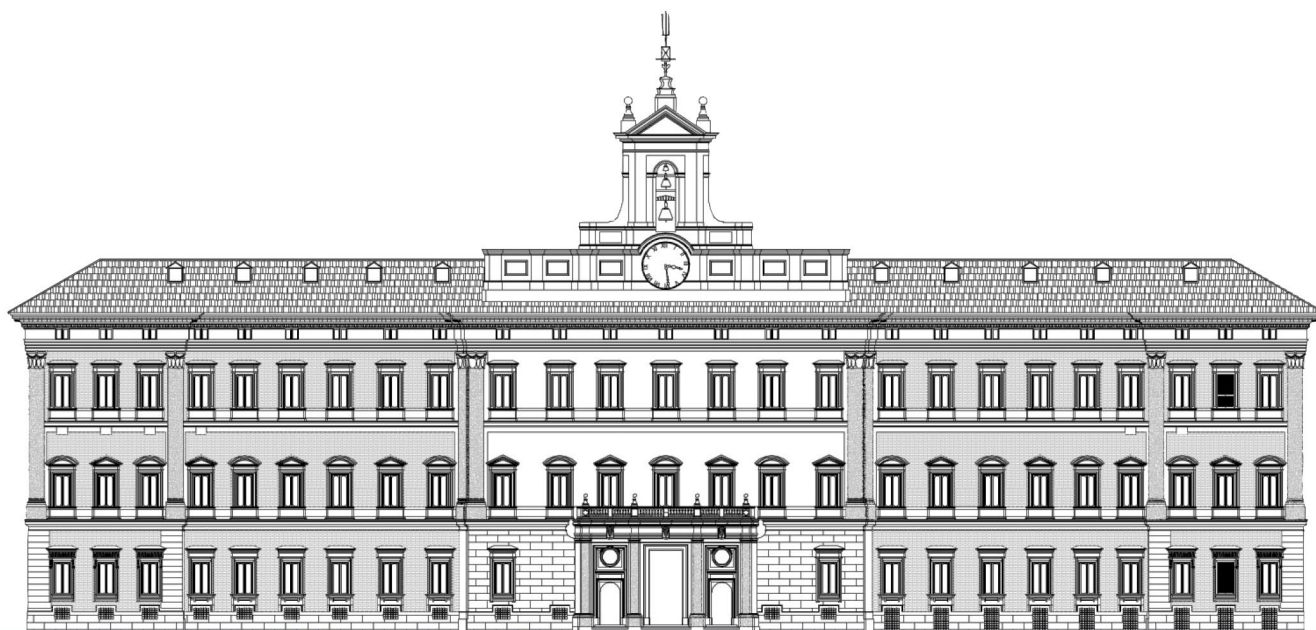




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2643-A

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare
di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione
del fenomeno migratorio

(Conversione in legge del DL n. 146 del 2025)

N. 92 – 17 novembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2643-A

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare
di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione
del fenomeno migratorio

(Conversione in legge del DL n. 146 del 2025)

N. 92 – 17 novembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1.....	- 4 -
NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO E CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI FORNITE AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI	- 4 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A)	- 5 -
SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LAVORATORI STRANIERI	- 5 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A-BIS) E COMMA 1-BIS	- 7 -
INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO ITALIANO DI SOGGETTI STRANIERI CHE HANNO COMPLETATO LE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE.....	- 7 -
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B-BIS).....	- 9 -
PERMESSO DI SOGGIORNO PER GLI STRANIERI VITTIME DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.....	- 9 -
ARTICOLO 5, COMMA 1.....	- 10 -
INGRESSI FUORI QUOTA PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI PER L’ASSISTENZA DI BAMBINI FINO A SEI ANNI	- 10 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2643-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Kelany (FDI)
Commissione competente:	I (Affari Costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla I Commissione (Affari costituzionali), è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione, per effetto dell'approvazione di proposte emendative non corredate di relazione tecnica.

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio della Camera che, nella seduta del 12 novembre 2025, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sullo stesso parere favorevole.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato n. 388 del 3 novembre 2025.

La Commissione bilancio è ora quindi chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo all'esame dell'Assemblea, quale risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte al testo originario che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, comma 1

Nulla osta al lavoro subordinato e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

Le norme modificano alcune disposizioni del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

In particolare, viene modificato l'articolo 22, relativo ai nulla osta per lavoro a tempo determinato o indeterminato, come segue:

- al comma 5-*quiquies*, viene incrementato da sette a quindici giorni il termine, che decorre dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione [lettera a)-*bis*];
- al comma 6, primo periodo, viene incrementato da otto a quindici giorni il termine, che decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono sottoscrivere il contratto di soggiorno [lettera a)-*ter*];

Viene altresì modificato l'articolo 24, comma 11, quarto periodo, riferito al lavoro stagionale, incrementando da otto a quindici giorni il termine, che decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono sottoscrivere il contratto di soggiorno [lettera b)-*bis*].

Infine, viene modificato l'articolo 24-*bis*, che disciplina la verifica dei requisiti riguardanti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l'ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, viene introdotto il comma 2-*bis* che consente al datore di lavoro direttamente o tramite i soggetti abilitati o autorizzati, ai sensi della disciplina vigente¹, o tramite le organizzazioni dei datori di lavoro di confermare il nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, nonché di trasmettere la documentazione richiesta², direttamente ai quali lo stesso aderisce o conferisce mandato [lettera b)-*ter*].

¹ Di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979.

² Di cui all'articolo 22, comma 6 e all'articolo 24, commi 3 e 11. Si tratta di copia del contratto di soggiorno nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nonché di un titolo idoneo a provare la disponibilità dell'alloggio per il lavoratore straniero e di copia del contratto di soggiorno, in caso di lavoro stagionale.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano alcuni termini relativi agli adempimenti, richiesti al datore di lavoro e al lavoratore straniero, nell'ambito del rilascio del nulla osta per l'ingresso nel territorio nazionale del suddetto lavoratore. Inoltre, si consente al datore di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati o autorizzati, ai sensi della disciplina vigente³, o tramite le organizzazioni dei datori di lavoro ai quali lo stesso aderisce o conferisce mandato, di confermare il nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, nonché di trasmettere la documentazione richiesta.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2, comma 1, lettera a)

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

L'articolo 2 del testo originario del decreto-legge n. 146 del 2025 in esame integra alcune disposizioni del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, vengono introdotti i commi 2-*bis*.1 e 2-*bis*.2 all'articolo 22 del suddetto testo unico, in materia di lavoro subordinato svolto da lavoratori stranieri.

Le norme modificano il comma 2-*bis*.1 all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame.

Il comma 2-*bis*.1, tra l'altro, prevede che le amministrazioni effettuino i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

La modifica consente all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche in via anticipata, di effettuare le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro dalla procedura informatica di presentazione delle

³ Di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979.

domande nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione delle quote [comma 1, lettera *a*), cpv 2-*bis*.1].

Viene inoltre modificato il comma 2-*bis*.2, come introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2025.

Il comma 2-*bis*.2 prevede, tra l'altro, che i datori di lavoro possano presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità relative ai decreti-flussi interessati. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati

La modifica prevede che anche le richieste presentate dalle agenzie di somministrazione di lavoro non rientrino nel limite delle tre consentite per ciascuna delle annualità relative ai decreti-flussi interessati [comma 1, lettera *a*), cpv 2-*bis*.2].

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i commi 2-*bis*.1 e 2-*bis*.2 all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2025.

Le modifiche consentono all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche in via anticipata, di effettuare le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro dalla procedura informatica di presentazione delle domande nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione delle quote.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni introdotte.

ARTICOLO 2, comma 1, lettera *a-bis*) e comma 1-*bis*

Ingresso e soggiorno nel territorio italiano di soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine

Normativa vigente L'articolo 23 commi da 1 a 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione) prevede che, nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della ricerca, possano essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine. Tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri nei settori produttivi italiani che operano sia in Italia che nei Paesi di origine dei suddetti lavoratori, nonché allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

In particolare, il comma 2-*bis* consente, al di fuori delle quote, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che completa le attività di istruzione e formazione. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli e per verificare l'assenza degli elementi ostativi.

Le norme di cui al comma 1, lettera *a-bis*), inserite durante l'esame in sede referente, modificano l'articolo 23, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine, di cui al comma 1 del medesimo articolo 23.

In particolare, le modifiche:

- prevedono che il nulla osta all'ingresso e soggiorno del lavoratore straniero sia rilasciato nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda [comma 1, lettera *a-bis*), numero 1];
- sopprimono la previsione che la domanda di visto di ingresso sia corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro [comma 1, lettera *a-bis*), numero 2];
- prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre alle generalità dei partecipanti già previste a legislazione vigente, anche quelle dei datori di lavoro, ove conosciute, per consentire l'espletamento dei controlli e per verificare l'assenza degli elementi ostativi. Per le

medesime finalità il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute [comma 1, lettera *a-bis*), numeri 3 e 4].

Inoltre, viene esteso da sei a dodici mesi, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2027, il termine per la domanda di visto, di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998 finalizzata all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine, di cui al comma 1 del medesimo articolo 23. Il suddetto termine decorre dalla conclusione del corso di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica (comma 1-*bis*).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 23, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, relativo all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nel territorio italiano, al di fuori delle quote, in favore dei soggetti stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine. Le modifiche prevedono innanzitutto che il nulla osta all'ingresso e soggiorno del lavoratore straniero sia rilasciato nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che la disposizione in esame possa essere attuata dagli Sportelli unici per l'immigrazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.

Viene disposto altresì che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sette giorni dall'inizio e al termine dei corsi, comunichi al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre alle generalità dei partecipanti già previste a legislazione vigente, anche quelle dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti,

ove conosciute, per consentire l'espletamento dei controlli, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che gli adempimenti posti a carico del Ministero del lavoro possano essere svolti dal medesimo Ministero nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.

Infine, non si hanno invece osservazioni da formulare con riferimento alle restanti modifiche introdotte dalle disposizioni in esame, atteso il loro carattere ordinamentale.

ARTICOLO 4, comma 1, lettera *b-bis*)

Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Le norme modificano l'articolo 18-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In particolare, il comma 2 prevede che, quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), quest'ultimo contestualmente esprima un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno. La novella dispone che l'INL è tenuto, in tal caso, a trasmettere anche ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo [comma 1, lettera *b-bis*)].

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), quest'ultimo esprima contestualmente un parere sul rilascio del permesso di soggiorno e trasmetta anche ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che gli adempimenti posti a carico dell'Ispettorato nazionale del lavoro possano essere svolti dallo stesso nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 5, comma 1

Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di bambini fino a sei anni

Le norme, modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2024 (Decreto flussi), estendono ai lavoratori impiegati nel settore dell'assistenza ai bambini dalla nascita fino ai sei anni di età il regime sperimentale previsto per l'assunzione fuori quota⁴ di lavoratori domestici. Tale regime, a legislazione vigente, è riservato esclusivamente ai lavoratori destinati all'assistenza di persone con disabilità o di persone grandi anziane.

L'estensione non modifica il limite massimo complessivo di 10.000 nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno rilasciabili annualmente nell'ambito del regime sperimentale.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono ai lavoratori dell'assistenza all'infanzia (0-6 anni) il regime sperimentale già previsto per l'assunzione fuori quota di lavoratori domestici destinati all'assistenza di persone disabili o anziane. L'estensione non incrementa il limite complessivo di 10.000 nulla osta, visti e permessi di soggiorno rilasciabili annualmente nell'ambito del regime sperimentale.

Al riguardo, considerato che l'estensione di cui trattasi potrebbe determinare un aumento delle istanze presentate, appare opportuna una conferma da parte del Governo riguardo alla sostenibilità degli adempimenti a carico delle amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁴ Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).